

Data consegna:

mercoledì 1 aprile 2026 - 16:03:19

Mittente:

avvfabrizio.faustini@pecavvocatifrosinone.it

Email Mittente:

avvfabrizio.faustini@pecavvocatifrosinone.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Corpo:

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio:

- Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma>
- PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it

Allegati:

- 226465.eml
- ordinanza.pdf
- Relata_notifica_336.pdf.p7m



IL TRIBUNALE DI FROSINONE

-Sezione Civile-

(Collegio Reclami B)

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fabrizio Fanfarillo Presidente
dott. Luigi Petraccone Giudice relatore-estensore
dott. Maria Ciccolo Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 178/26 RG, vertente

TRA

COMUNE DI FROSINONE (CF: 00264560608) con sede legale in Frosinone, Piazza VI Dicembre, in persona del Sindaco *p.t.*, dr. Riccardo Mastrangeli, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato D'Angelo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Po 22.

RECLAMANTE

E

FALLIMENTO della MANCINI S.P.A. (PI: 01999050600), già corrente in Frosinone, Via Puccini snc, in persona del curatore *p.t.*, dott. Fabrizio Piroli, in giudizio giusta autorizzazione in tal senso del Giudice Delegato al fallimento del 24.02.2026 (cfr. doc. all. n. 1), rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Tonachella, elett.te dom.to in Frosinone Via Fratelli Rosselli 16 presso lo studio del nominato difensore. (creditore procedente)

E

MANCINI PACIFICI GIAMPIERO (CF: MNCGPR37P22E340Y) nato a Isola Liri (Fr) il 22.09.1937, e ivi residente in Via Nazionale n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Arduini, che lo rappresenta e difende, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrice (FR) alla Via S.R. CASILINA 182 (debitore esecutato)

NONCHÈ

FAUSTINI Avv. FABRIZIO (CF: FSTFRZ78H14D810D) rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.

MANCINI PACIFICI ANTONIO MARIA (CF: MNCNNM72L04H501D), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Faustini.

MANCINI PACIFICI ALESSANDRO (CF: MNCLSN76P16H501E), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Faustini.

PACIFICI S.R.L. (CF/PI: 01874850603), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Faustini.

CRIO SPV 4 S.R.L. (CF: 04908690268), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti.

LOCAM GESTIONI S.R.L. (CF: 11442291008), quale mandataria di MARMAROLE SPV S.R.L. (CF: 04909000269), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sanità.

SIENA NPL 2018 SRL e per essa **DOVALUE** (CF: 14535321005), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Radice.

NONCHÈ

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE (PI: 13756881002) - contumace

BANCA MONTE DEI PASCHI SPA (CF/PI: 00884060526) - contumace

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (CF/PI: 09339391006) - contumace

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC. COOP. P.A. (PI: 00121930606) - contumace



BANCA POPOLARE SPOLETO S.P.A. (CF/PI: 01959720549) - contumace
COLAPIETRO FABRIZIO (CF: CLPFRZ79E04C413Q) - contumace
LISI ANNA MARIA (CF: LSINMR44H69I937H) - contumace
MCE LOCAM S.P.A. (CF: 08969851008) quale mandataria di Marmarole SPV S.r.l. cessionaria del credito di Banca Anagni Soc. Coop. - contumace
MOSCARDINI FRANCESCO (CF: MSCFNC80C07C413Y) - contumace
POP NPLS 2018 S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE (CF/ PI: 04952350264) e per essa quale mandataria la Cerved Credit Management S.p.a. (CF/PI: 06374460969) - contumace
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (CF/PI 13048380151), per la AQUI SPV S.R.L. (CF/PI: 04954010262) - contumace
ROTONDI MAURIZIO (CF: RTNMRZ60E07L639B) - contumace
S.P.V. PROJECT 2317 S.r.l. (CF: 13264370969) - contumace
TIBERIA PIETRO (CF: TBRPTR57S20C413T) - contumace
TRISBALDO ANTONIETTA (CF: TRSNNT55C51D810R) - contumace
VITALI Avv. PAOLO (CF: VTLPLA62B01G920V) - contumace
ZEFIRO SPV S.R.L. (CF: 13596440969) - contumace

TUTTI RECLAMATI

Avente ad OGGETTO: RECLAMO ex art. 669-terdecies cpc avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 12 gennaio 2026, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2025, emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 112/2014 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'inopponibilità alla procedura esecutiva del decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 adottato dal Comune di Frosinone con determinazione dirigenziale n. 3320 del 01.10.2024, trascritto in data 13.02.2025 (rep. n. 2044), ed è stata conseguentemente disposta la liberazione del compendio immobiliare e confermata l'udienza del 18 febbraio 2026, ore 11:00, per la comparizione delle parti e l'adozione dell'ordinanza di vendita del lotto n. 2 (Doc. 1) nonché avverso il connesso e/o consequenziale, separato, ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. del 12 gennaio 2026, relativo al medesimo compendio (Fg. 29, part. 1648 sub 2 e sub 3, edificio scolastico), con cui è stato intimato il rilascio entro 60 giorni in favore del Custode giudiziario, con previsione di ricorso all'ausilio della forza pubblica (Doc. 2).

Il COMUNE di FROSINONE, con ricorso ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale affinché, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, revocasse e/o riformasse e/o annullasse i provvedimenti impugnati, con conseguente sospensione di ogni attività prodromica o consequenziale alla vendita del lotto n. 2 nelle more della definizione del giudizio di merito.

Si costituivano, ritualmente, sia il creditore procedente (FALLIMENTO della MANCINI S.P.A.) che il debitore esecutato (MANCINI PACIFICI GIAMPIERO), entrambi chiedendo di *accertare e dichiarare l'inammissibilità del reclamo avversario.*

Per l'accoglimento di tale eccezione preliminare insistevano, tra gli altri, anche gran parte degli altri reclamati ivi costituitisi (in particolare FAUSTINI FABRIZIO, MANCINI PACIFICI ANTONIO MARIA, MANCINI PACIFICI ALESSANDRO, PACIFICI S.R.L. e SIENA NPL).

All'udienza del 27 marzo 2026, fissata per la discussione, il Collegio riservava la decisione.



Ciò premesso, il presente reclamo -proposto ex art. 669-terdecies c.p.c.- va senz'altro dichiarato inammissibile, per le ragioni ben evidenziate da detti reclamati (e invero niente affatto ignorate dal Comune, il quale anticipava subito di avere *proposto reclamo in un'ottica meramente prudenziale*).

Infatti, avverso i provvedimenti resi dal GE di cui in oggetto, non è ammesso reclamo al Collegio.

La parte, al più, avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, come del resto ha fatto, e, poi, proporre, avverso un eventuale provvedimento di reiezione, reclamo al collegio, ma non si vede come i suddetti provvedimenti possano essere reclamati.

Come noto, infatti, in materia di esecuzione, è possibile proporre reclamo solo avverso i provvedimenti del GE resi all'esito della fase cautelare delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come, del resto, è pacifico tra le parti.

Ne deriva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore della controversia -che il Collegio reputa di valore indeterminato di complessità (assai) bassa- e della limitata attività difensiva svolta da parte dei resistenti, con conseguente riduzione ai minimi tabellari e con distrazione, laddove richiesta.

Per quanto riguarda l'Avv. FAUSTINI, che oltre a se stesso, ha patrocinato altre tre parti, con difese invero del tutto sovrapponibili, si ritiene di liquidare un unico importo, sia pure più elevato degli altri.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del DPR 115 del 2002, si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13. E, infatti, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione (v Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5). E, in ogni caso, la disposizione dell'art. 13, comma 1-*quater*, deve essere comunque letta mediante interpretazione estensiva, in coerenza con il fine che ne ha giustificato l'introduzione: scoraggiare i giudizi di secondo grado -giudizi che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure già puntualmente emessa e rigorosamente motivata- indi introdotti senza la doverosa accortezza e diligenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal COMUNE DI FROSINONE, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. DICHIARA inammissibile il presente reclamo;
2. CONDANNA il COMUNE a pagare le spese di lite, in favore del FALLIMENTO della MANCINI S.P.A. e di MANCINI PACIFICI GIAMPIERO, liquidandole in complessivi € 2.700,00, per ciascuno di essi oltre al rimborso forf. del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. ARDUINI, per quanto riguarda Mancini Pacifici Giampiero, per dichiarato anticipo;



3. CONDANNA il COMUNE a pagare altres  le spese di lite in favore dell'Avv. Fabrizio FAUSTINI, anche quale procuratore di MANCINI PACIFICI ANTONIO MARIA, MANCINI PACIFICI ALESSANDRO e PACIFICI S.R.L., liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso forf. del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. FAUSTINI, per dichiarato anticipo;

4. CONDANNA il COMUNE a pagare altres  le spese di lite in favore di SIENA NPL, di CRIO SPV 4 S.R.L. nonch  della LOCAM GESTIONI S.R.L., liquidandole in complessivi € 2.700,00, per ciascuno di essi, oltre al rimborso forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;

5. D  ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* d.P.R. 115/2002;

6. MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Cos  deciso nella Camera di Consiglio del 27.03.2026.

IL PRESIDENTE
dr. Fabrizio FANFARILLO



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. FABRIZIO FAUSTINI iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Frosinone (CF: FSTFRZ78H14D810D), quale difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., e procuratore antistatario dei sig. **MANCINI PACIFICI ANTONIO MARIA** (CF: MNCNNM72L04H501D), del sig. **MANCINI PACIFICI ALESSANDRO** (CF: MNCLSN76P16H501E) e della soc. **PACIFICI S.R.L.** (CF: 01874850603), rappresentati, difesi e domiciliati come in atti,

NOTIFICO

l'allegata ordinanza collegiale del Tribunale di Frosinone n. cronol. 4073/2026, R.G. n. 178/2026 del 30.03.2026 a:

- **COMUNE DI FROSINONE** (C.F.: 00264560608), in persona del Sindaco p.t., trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC pec@pec.comune.frosinone.it estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it) in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 del d.l. 76/2020;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio iscritto al n. di R.G. 178/2026 dinanzi all'Ufficio del Tribunale di Frosinone, **da valere quale titolo esecutivo ai sensi del novellato ex art. 475 c.p.c.**;

ATTESTO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16bis, co. 9bis del d. l. 179/2012, convertito in legge 221/2012, il messaggio pec oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente e conforme all'originale:

- **ordinanza.pdf (ordinanza.pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

FROSINONE , 1/04/2026

F.to digitalmente da
Avv. FABRIZIO FAUSTINI

